



AUS

①

*Carabinieri*

# Il Ministro dell' Ambiente

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, qualora nel corso dell'esecuzione delle opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ravvisi comportamenti tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri;

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il progetto esecutivo dei seguenti lavori:

- a) invaso di 18 milioni m<sup>3</sup> con quota massima 1426 ed uno specchio liquido massimo di 0.73 Km<sup>2</sup> sul torrente Menta;
- b) captazione dei deflussi dei bacini limitrofi dei torrenti Amendolea, Aposcipo e Ferraina a quote superiori a quelle dell'invaso del Menta e loro trasferimento nel serbatoio del Menta con un sistema a gravità comprendente prese e gallerie;
- c) captazione dei deflussi degli stessi bacini a quote inferiori a quelle dell'invaso del Menta e trasferimento nell'invaso stesso mediante prese, due piccoli sbarramenti (Amendolea e Ferraina), adduzione in galleria, pompaggio.

RILEVATO, altresì, che i relativi lavori hanno avuto inizio in assenza della prescritta concessione di derivazione d'acqua;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, terzo comma, L. 349/86, i progetti delle opere sottoposte a valutazioni d'impatto ambientale non possono essere approvati dall'autorità all'uopo competente prima che venga formulata la predetta valutazione, e che, per quanto riguarda le dighe, ai sensi dell'art. 2, lett. i) del DPCM 10.8.88 n. 377, gli atti di approvazione che devono essere preceduti dalla valutazione di impatto ambientale sono le concessioni alla derivazione d'acqua, anche provvisoria;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 377/88, la predetta disciplina è entrata in vigore il 6 gennaio 1989 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM 27.12.88 contenente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale) ed a tale data - come sopra evidenziato - non era ancora stata rilasciata la concessione alla derivazione d'acqua, anche provvisoria;

RITENUTO che si rende, pertanto, necessario applicare la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che tale procedura di valutazione di impatto ambientale consente di determinare con certezza l'impatto sul territorio delle opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, quali risultano individuate dall'art. 1 DPCM 377/88, assicurandone la relativa compatibilità;

RITENUTO quindi che l'esecuzione dell'opera in assenza della procedura di valutazione di impatto ambientale integra un comportamento posto in essere in violazione della

legge tale da compromettere di per sé fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale;

CONSIDERATO che dai rapporti del Servizio di valutazione di impatto ambientale e questa Amministrazione e dall'esame dei luoghi emerge che la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'opera, e l'antropizzazione indotta, compromettono irrimediabilmente fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale in quanto provocano l'eliminazione di estesi habitat naturali, l'allontanamento delle specie e la distruzione della vegetazione, e determinano variazioni dei livelli freatici e dei regimi delle sorgenti, un'influenza negativa sulla stabilità, sui regimi di falda e sulla qualità delle acque nonché effetti indiretti sulla vegetazione derivanti dalla modifica delle portate dei corsi d'acqua e dei regimi di falda;

CONSIDERATO, inoltre, che l'area interessata è caratterizzata da rilevanti valori ambientali ed è ricompresa per circa 9 ettari nel territorio del Parco Nazionale della Calabria;

RILEVATO, pertanto, che l'opera determina un impatto negativo sulla fauna, sulla vegetazione e sulla situazione idrogeologica e geomorfologica dell'intera zona;

CONSIDERATO che con note n. 3349/VIA/A.51.10 del 17.8.89 e n.4512/VIA/A.51.10 del 27.10.89 il Ministro dell'ambiente, confermata la necessità di sottoporre l'opera alla procedura prevista dal DPCM 27.12.88, invitava l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno a sospendere i lavori fino alla valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che con nota 30.11.89 prot. S. 048739 "l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" ha dichiarato di non voler dare ottemperanza al suddetto invito del Ministro dell'ambiente;

RITENUTO che si rende, pertanto, indispensabile sospendere i lavori relativi all'esecuzione della diga, onde evitare che - fino a quando non sia compiuta una completa valutazione dell'impatto ambientale della diga del Menta - si verifichino gravi danni al sistema idrogeologico dell'area interessata

#### O R D I N A

Sono sospesi, con effetto immediato, i lavori di cui in premessa.

La questione verrà rimessa, per la definitiva soluzione, al Consiglio dei Ministri.

Il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è incaricato della notifica della presente ordinanza ai soggetti interessati: Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno - P.le Kennedy - 00144 Roma; Ministero per i beni culturali e ambientali; Regione Calabria, Ass.to Urbanistica - Via de Filippis - 88100 Catanzaro; Regione Calabria - Ass.to Ambiente - Via de Filippis - 88100 Catanzaro.

Roma li 11 MAR 1990

IL MINISTRO

*[Firma]*

